



COMUNE DI BERNAREGGIO

Provincia di Milano

REGOLAMENTO GESTIONE COSE RITROVATE E CONSEGNATE AL COMUNE

Approvato con delibera C.C. n. 41 del 5/3/1990

Art. 1

Chiunque rinvenga oggetti smarriti, è obbligato a restituirli al legittimo proprietario.
Qualora questi non sia conosciuto, gli oggetti dovranno essere consegnati, tramite il Comando Carabinieri o il Comando Polizia Municipale, che ne rilasceranno ricevuta al Sindaco o per esso all'Economo del Comune.

Art. 2

Al momento della consegna verrà redatto un particolareggiato verbale sulle caratteristiche dell'oggetto.
L'Economo prenderà nota in un apposito registro, numerato progressivamente, degli estremi del verbale trattenendone copia nell'archivio d'ufficio.

Art. 3

Qualora l'oggetto sia di facile deperimento e le circostanze, discrezionalmente valutate, ne consigliano la vendita immediata, l'Economo provvederà ad alienarlo mediante trattativa privata al miglior offerente.
Il ricavato, detratte le spese, sarà tenuto a disposizione del proprietario o del rinvenitore.
Lo stesso Economo, in caso di necessità, provvederà alla distruzione dell'oggetto.
Nelle ipotesi di cui ai precedenti commi, l'Economo dovrà richiedere la preventiva autorizzazione all'Amministrazione.

Eliminato: m

Art. 4

L'avvenuto ritrovamento dell'oggetto smarrito, verrà reso noto mediante avviso da pubblicarsi nell'Albo Pretorio del Comune, per due domeniche successive e restare affisso ogni volta per tre giorni.

Art. 5

Trascorso un anno dall'ultimo giorno di pubblicazione senza che alcuno si sia presentato a reclamare la restituzione dell'oggetto l'Economo inviterà il rinvenitore a ritirarlo.
Qualora il rinvenitore sia irreperibile, l'Economo provvederà a nuove pubblicazioni con le modalità di cui al precedente art.4, custodendo l'oggetto o trattenendo il prezzo nel caso che l'oggetto medesimo sia stato alienato, per l'ulteriore periodo di un anno a disposizione del rinvenitore o dei suoi aventi causa.
Trascorso anche il secondo anno senza rivendicazioni o ritiro, l'oggetto o il relativo prezzo, rimarrà acquisito definitivamente al Comune, il quale provvederà ai sensi dei successivi artt. 10 e 11.

Art. 6

Chi richiede la riconsegna dell'oggetto smarrito, dovrà dimostrare di essere in possesso del titolo che la legittimi.

Art. 7

Il proprietario, cui l'oggetto venga restituito, dovrà depositare all'Economo, contestualmente al ritiro, l'importo del premio dovuto al rinvenitore, stabilito ai sensi dell'art.930 del C.C.

Art. 8

La riconsegna dell'oggetto, tanto se fatta al proprietario, tanto se fatta al rinvenitore ai suoi aventi causa, è

subordinata al versamento al Comune:

- a) del 5% del valore dell'oggetto per diritti di amministrazione, custodia e conservazione, se il valore stesso superi il valore di L. 200.000;
- b) del rimborso delle spese a qualsiasi titolo sostenute dal Comune, specie se l'oggetto non abbia potuto essere custodito nei magazzini comunali o abbia richiesto particolari cure per la sua conservazione.

Tale versamento sarà effettuato alla cassa dell'Economo comunale, che ne rilascerà ricevuta su bollettario in dotazione e ne farà relazione, a fine di ciascun mese, alla Ragioneria Comunale per le inerenti operazioni contabili.

Art. 9

La stima degli oggetti rinvenuti verrà fatta in accordo con le parti interessate oppure, quando ciò non sia possibile, ricorrendo ad un perito nominato dal Sindaco.

Art. 10

Gli oggetti dei quali non sia stata effettuata la riconsegna per mancata rivendicazione o ritiro, saranno alienati a trattativa privata o con il metodo di estinzione di candela vergine, di cui all'art.74 del Regolamento sulla contabilità generale dello Stato approvato con R.D. n.827/24.

Art. 11

Le somme ricavate dalla vendita degli oggetti, effettuata ai sensi dei precedenti artt. 3 e 10, saranno dal Comune versate a Istituti di beneficenza da scegliersi di volta in volta mediante deliberazione della Giunta Comunale, da sottoporsi all'approvazione dall'autorità di controllo.

Art. 12

Gli introiti per diritti di amministrazione, custodia e conservazione degli oggetti, di cui alla lett.a) dell'art.8 del presente Regolamento, saranno devoluti per il 100% al Comune.

Il pagamento del premio di cui all'art. 7 dovuto al rinvenitore, sarà effettuato dall'Economo, salva regolarizzazione contabile da parte della Ragioneria Comunale.

Eliminato: Lo stesso economo, in caso di necessità, provvederà alla distruzione dell'